

STATUTO

**L'ALBERO DELLA VITA -
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRANI BA VIA STENDARDI 41

Numero REA: BA - 510485

Codice fiscale: 06795240727

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-07-2019 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Francesco Campi

STATUTO

DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la Società Cooperativa "L'Albero della Vita" - Cooperativa Sociale" ONLUS a responsabilità limitata, ai sensi della legge 381/91 e della Legge Regionale n.21 del 01-09-1993.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Trani.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, in altri Comuni, nonché l'istituzione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 - Durata

La durata della cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

SCOPO E OGGETTO

Art. 4 - scopo

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci altre migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

L'attività della società cooperativa è svolta senza alcuna finalità speculativa, conformemente alla legge 381/91, ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, **avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci** ed in riferimento ai loro requisiti ed interessi.

Art. 5 - oggetto

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante lo svolgimento di tutte le attività riconducibili alle Cooperative iscritte al Registro delle Cooperative come **"Tipo A"**, ai sensi della **legge 381/91 e seguenti e della legge regionale 1 settembre 1993, n.21 e seguenti**, in quanto la stessa Cooperativa si propone di perseguire lo scopo dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione economico-sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati di cui all'art.2 Legge Regionale n.21/1993 attraverso una attività di gestione di servizi sociali.

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale:

A) l'organizzazione e la gestione di servizi

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO N.18290
DI RACCOLTA IN
DATA 10/6/2019

socio-assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di

animazione a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento, anche lavorativo, di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate, quali:

1) l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

2) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;

3) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di: bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;

4) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;

5) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;

6) la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

7) la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;

8) l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione

sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;

9) gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;

10) organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;

11) organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione; 12) la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;

13) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di studi professionali sanitari e/o parasanitari integrati con attività socio sanitarie e servizi socio sanitari territoriali, centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale; consultori familiari;

14) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di salute mentale, presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico, struttura residenziale psichiatrica, gruppi appartamento e/o strutture residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in condizioni di disagio relazionale;

15) l'organizzazione e la gestione di servizi trasporto e accompagnamento di minori, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati con mezzi idonei;

16) l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;

17) l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

18) la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della

gestione di impianti e strutture sanitarie, educative,

ricreative, culturali, formative e assistenziali;

19) organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità quali centri per l'impiego, sportelli di promozione turistica, punti informa giovani, sportelli di informazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli di accoglienza per le persone migranti;

20) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;

21) organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti familiari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

22) l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale

23) la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;

24) l'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi

economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e

sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;
4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;

5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative. A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa, senza mutare la natura di "mutualità prevalente" può operare, nei limiti di legge, anche con terzi non soci."

SOCI

Art. 6

Il numero soci è illimitato, e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Ad oggi sono presenti in Cooperativa n.6 (sei) Soci Fondatori e Lavoratori.

Possono essere soci coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopo partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta;
- i motivi della richiesta della categoria di Soci a cui chiede di essere iscritto;
- allegare copie conformi di documenti comprovanti

l'eventuale status di soggetto svantaggiato;

- l'autorizzazione all'utilizzo dei dati personali in conformità alle leggi vigenti;
- l'entità della quota che si propone di sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica questa dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Art. 8

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art.13. Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta.

Non adempiendo a tale obbligo entro 1 mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Art. 9

I soci sono obbligati:

- al versamento della quota sottoscritta;
- ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento. Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 c.c. il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma del presente statuto e della legge legittimano il recesso.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta. In

questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo

lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi 2 mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

- senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa.

Art. 13

Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma degli articoli 8, 10, 11, 12, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al collegio arbitrale oppure all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il mancato ricorso entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.

Art. 14

Sono previsti inserimenti, nella cooperativa, di soci volontari. Tali soci devono essere persone fisiche e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci ordinari.

I soci volontari devono essere iscritti in una apposita sezione nel Libro soci; non hanno diritto alla retribuzione ma solo alle spese se documentate; devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni nel periodo lavorativo.

CAPITALE SOCIALE, QUOTE

Art. 15

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, formato da un numero illimitato di quote dei soci fondatori e dei soci lavoratori, ciascuna di valore non inferiore a Euro 120,00 (Euro centoventi virgola zero zero) né superiore ai limiti massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione;

c) dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) da qualificare come indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci finanziatori;

e) da ogni altro fondo o accantonamento a riserva costituito sulla base di norme di legge a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

f) da ogni altra riserva che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati."

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte o delle azioni nominative possedute.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci durante la vita dell'ente, né successivamente al suo scioglimento.

Art. 16

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno con altro vincolo, con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione dal Consiglio di Amministrazione.

BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Destinazione delle eccedenze attive di bilancio

Art. 17

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2008.

Art. 18

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione degli amministratori, oltre a quanto disposto dall'art.2429 bis, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Art. 19

L'eventuale utile di bilancio deve essere destinato, come previsto per legge, nella misura che segue:

- una parte, non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- una quota deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- nel rispetto dell'articolo 2545 quinquies viene determinata la destinazione degli utili non assegnati in base ai precedenti punti.

E' consentito, ai sensi dell'art.2545 sexies del C.C., la ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

ORGANI SOCIALI

Art. 20

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 21

L'Assemblea ordinaria:

- approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- approva il bilancio d'esercizio col relativo conto economico e la relazioni degli amministratori;
- nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero e i sindaci;
- delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata due volte l'anno per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli stati di attuazione dei programmi di cui alla lettera a) del 1° comma, ed in particolare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio.

Quando speciali ragioni lo richiedano l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 22

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che può indifferentemente avere o non avere luogo nello stesso luogo stabilito per la prima. In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

Art. 23

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno

la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione

qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa l'Assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quindi dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno 4/5 di questi.

Art. 24

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. Non possono essere mandatari né gli amministratori, né gli impiegati della società.

Art. 25

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio del Consiglio di Amministrazione salvo che, su richiesta di almeno 5 soci, l'Assemblea non elegga altri a presiederla. Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea. L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario. Il segretario può essere anche una persona non socia. Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea tra soci.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica non più di tre anni. I consiglieri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art.2383 terzo comma c.c. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirli o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario. L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 30

La rappresentanza sociale spetta al Presidente ed al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negozia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti. Il Presidente, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, può nominare consulenti e/o collaboratori per il conseguimento dell'oggetto e degli scopi della cooperativa.

Art. 31

Il Collegio Sindacale, da nominare secondo il disposto dall'articolo 2397 del Codice Civile si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea tra non soci. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Ai sindaci, stante la finalità sociale, non viene corrisposto alcun compenso.

Art. 32

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità

sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti

e perdite alla risultanza dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. Il Collegio Sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono essere riportati nell'apposito libro verbali.

Art. 33

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alla Assemblea e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio. I sindaci devono convocare l'Assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 34

Ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, essendo la presente cooperativa a mutualità prevalente si prevede espressamente:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 36

In caso di scioglimento della cooperativa il patrimonio residuo, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati di cui al primo comma lett.C) dell'art.26 del Decreto Legislativo del Capo

Provvisorio dello Stato 14 / 12 / 1947 n.1577 e successive

modifiche deve essere devoluto al fondo mutualistico per lo sviluppo della cooperazione previsto dalla legge n.59/92.

Art. 37

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la cooperativa, oppure tra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale. Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, irritualmente.

Art. 38

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Schiavulli Riccardina - Francesco Campi notaio.

15 di **15**